

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 30/07/2021

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 21

## ERRATA CORRIGE

**A seguito di un chiarimento Ministeriale inviamo nuovamente la presente circolare che sostituisce e annulla la precedente Circolare Flash n. 20 del 27/07/2021**

**Oggetto: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZE: LAVORATORI FRAGILI**

L'articolo 9 del DL n. 105/2021 proroga **dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021** le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020.

Si tratta della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Tale possibilità viene riconosciuta, **fino al prossimo 31 ottobre**, ai c.d. lavoratori fragili, ossia i **dipendenti pubblici e privati** in possesso:

- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**,
- nonché del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).

Preme ricordare che le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità erano "scadute" lo scorso 30 giugno, al fine di evitare scoperture, con il DL n. 105/2021 il Legislatore ripristina con effetto retroattivo (dal 1° luglio 2021) la validità delle disposizioni relative al diritto al lavoro agile di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020. Tuttavia, il DL n. 105/2021 **non dispone la proroga di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 26 (assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero); di conseguenza, resta confermato che dal 1° luglio scorso i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.**

**Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani**